

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4783 del 11/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA AGRISOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA ANTICHE TERME, N.7 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E VENDITA PRODOTTI CEREALICOLI IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO, N.308, LOCALITÀ BELRICETTO. VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.3531 DEL 26/09/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4961 del 08/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **AGRISOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA** - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA ANTICHE TERME, N.7 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E VENDITA PRODOTTI CEREALICOLI IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO, N.308, LOCALITÀ BELRICETTO - **VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE **N.3531 DEL 26/09/2016** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n.3531 del 26/09/2016 a favore della Ditta CO.MA.C.ER. Società Cooperativa Agricola per la propria attività di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli, sita in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 07/07/2017 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2017/9563 dell'11/07/2017 (pratica SinaDoc n. 20492/2017), dalla Ditta **AGRISOL Società Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 01352530396), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Antiche Terme, n.7, con la quale si comunica che, con atto di fusione per incorporazione, è subentrata nella gestione dell'attività di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, prima di pertinenza della CO.MA.C.ER. Soc. Coop. Agricola, pertanto si richiede la voltura dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi), senza apportare modifiche quali-quantitative alle emissioni;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **20492/2017**, emerge che:

- ➔ La Ditta AGRISOL Soc. Coop. Agricola ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 07/07/2017 apposita istanza per la voltura dell'AUA adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.3531/2016, avendo acquisito l'impianto di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli ubicato in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, prima di pertinenza della Ditta CO.MA.C.ER. Soc. Coop. Agricola;
- ➔ VISTO l'atto notarile di fusione per incorporazione Rep. n.62753 registrato a Lugo il 24/05/2017 , n.1794 SERIE 1T, allegato all'istanza di voltura dell'AUA sopracitata;
- ➔ DATO atto che la Ditta AGRISOL Soc. Coop. Agricola dichiara che nulla viene modificato nella gestione dell'attività con emissioni in atmosfera prima di pertinenza di CO.MA.C.ER.;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla voltura dell'AUA adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.3531/2016, a favore della Ditta AGRISOL Società Cooperativa Agricola – Stabilimento di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e vendita prodotti cerealicoli, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.3531/2016, a favore della Ditta **AGRISOL Società Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 01352530396), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Antiche Terme, n.7, e attività di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta AGRISOL Soc. Coop. Agricola svolge attività di stoccaggio cereali in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308;
- l'attività prevede: il ritiro del prodotto, la conservazione dello stesso, lo stoccaggio, l'essiccazione di mais e sorgo e la vendita;
- le emissioni in atmosfera afferiscono alla fossa di scarico dei prodotti cerealicoli e al prepulitore e sono entrambe dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato mediante filtri a maniche; i cereali stoccati nella fossa di scarico, collocata sotto una tettoia, vengono trasferiti a un parco serbatoi verticali costituiti da 8 sili. La Ditta prevede, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, il tamponamento della tettoia e il convogliamento dell'aria intercettata da un sistema di aspirazione dedicato, ad un filtro a maniche (E2). Il materiale cerealicolo stoccato nei sili viene trasferito tramite bocchettone di carico posto ad un'altezza di 5 metri e posto sotto la tettoia, che recapita le granaglie direttamente all'interno del cassone dell'autotreno. Su tale emissione è previsto un sistema di abbattimento del materiale particolato, mediante Filtro a maniche (E1);
- la fase di essiccazione, svolta per circa 20 giorni/anno, prevede l'utilizzo di un essiccatoio mobile. Tale impianto può essere utilizzato sia per essiccare il materiale cerealicolo ancora verde sia per asciugare il materiale eventualmente bagnato. L'impianto è dotato di tramoggia di carico, riempita con pala meccanica, collegata al cilindro di carico mediante redler. Il materiale caricato viene inserito in un serbatoio dotato di miscelatore interno. Un motore diesel genera il calore necessario per l'asciugatura dei prodotti. Il materiale, una volta asciugato, viene trasportato mediante coclea ad un cilindro di scarico dal quale cadrà il materiale internamente alla pala e trasportato all'interno del box sotto la tettoia. Le emissioni provenienti dall'essiccazione vengono aspirate e convogliate a due piccoli silos;
- la ditta utilizza saltuariamente, due trincee per il deposito temporaneo e la cernita a terra dei cereali, poste in adiacenza all'impianto di carico e scarico cereali; i cereali stoccati vengono coperti con teloni per evitare la generazione di fenomeni di polverosità diffusa. I cereali vengono successivamente prelevati con l'ausilio di una pala gommata per essere trasferiti all'impianto di stoccaggio. L'impiego delle trincee prevede anche operazioni di spazzamento periodico dei piazzali antistanti, finalizzate alla eliminazione di eventuali tracce di materiale polverulento. Tali operazioni sono descritte in una apposita Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse di polveri, parte integrante dell'AUA.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta **AGRISOL Società Cooperativa Agricola** – stabilimento di Lugo - , Via Fiumazzo, è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – PREPULITORE – F.M. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CARICO/SCARICO SOTTO TETTOIA – F.M. -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONI DA E3 A E10 – SFIATI SILOS -

EMISSIONE DA CORPO ESSICCANTE - AVENTE POTENZA TERMICA NOMINALE INFERIORE A 1 MW (SCARICO MARMITTA).

Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione espressa rientrando nelle fattispecie di cui all'art.271, comma 1) rispettivamente alle lettere m) - *“silos per materiale da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per materiali vegetali”* - e v-bis - *“impianti di essiccazione di materiale vegetale impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MWt, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MWt se alimentati a metano o a GPL o a Biogas”* -

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio

	Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a limitare la polverosità diffusa proveniente dall'attività e dal piazzale e, in particolare dovranno essere rispettate le indicazioni di cui alla Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale della presente AUA;
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie degli stessi e la sostituzione delle maniche filtranti;
 - L'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e delle trincee.

Procedura operativa per lo spazzamento e pulizia dei piazzali

Come già descritto nella documentazione precedentemente consegnata, la pulizia delle aree esterne viene già effettuata con una certa periodicità. Per tali operazioni si utilizza una **macchina spazzatrice**. La ditta adotterà una programmazione delle pulizie **con cadenza consona allo stato di pulizia dei piazzali**. A tale scopo verrà introdotto un apposito registro nel quale verranno verbalizzati gli interventi indicando volta per volta gli addetti che effettueranno le operazioni di manutenzione dell'area.

Si ritiene tuttavia necessario specificare le attività di pulizia svolte nel piazzale antistante le trincee. Poiché le aree di trincea risultano utilizzate saltuariamente e con quantità di materiale modesta si ribadisce la loro non significatività in termini di emissione diffusa. Tali trincee risultano inoltre dotate di appositi teli utilizzati come copertura. Il materiale che verrà stoccato in trincea è cereale verde, quindi a ridotta polverosità per propria natura. Il materiale verde in trincea non sosterrà per più 24-48 ore dall'arrivo.

In relazione alle esigenze produttive dello stabilimento, la pulizia delle trincee e dei piazzali antistanti le stesse potrà avvenire:

- Alla mattina prima dell'inizio delle attività ordinarie;
- Alla sera al termine delle attività ordinarie;
- Conseguentemente allo svuotamento totale delle trincee se in orari differenti dai precedenti
- Oppure al bisogno a seguito di eventi accidentali.

La pulizia potrà avvenire, in relazione alla superficie:

- Mediante l'utilizzo di una apposita macchina spazzatrice marca ISAL modello WB 105
- Mediante spazzamento manuale

Anche le operazioni di pulizia dei piazzali antistanti le trincee verranno annotate mensilmente nel "Registro autocontrollo pulizia area cortiliva esterna dell'Impresa" allegato alla documentazione di AUA consegnata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.